



Data di pubblicazione: 08/08/2025

Nome allegato: *Disciplinare.pdf*

CIG: B7DAD6DB76;

Nome procedura: *Procedura aperta telematica sottosoglia, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di risanamento strutturale antisfondellamento dei solai e delle controsoffittature presso la Filiale metropolitana di Milano e Agenzia Complessa di Milano Nord sita in via G. Silva n. 38 - Milano", con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del Codice*



Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti

Il Direttore centrale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica sottosoglia, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei *"Lavori di risanamento strutturale antisfondellamento dei solai e delle controsoffittature presso la Filiale metropolitana di Milano e Agenzia Complessa di Milano Nord sita in via G. Silva n. 38 - Milano"*, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del Codice

CIG: B7DAD6DB76 – CUP: F42F25000080005

Via Ciro il Grande, 21, CAP 00144 – ROMA

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Sommario

PREMESSA.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
1.4 GESTIONE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2 CHIARIMENTI.....	11
2.3 COMUNICAZIONI	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI	14
4.1 DURATA.....	14
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4.3 REVISIONE DEI PREZZI	15
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE	17
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	19
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	21
8. AVVALIMENTO	23
9. SUBAPPALTO	24
10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	25
11. GARANZIA PROVVISORIA	27
12. SOPRALLUOGO	27
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA	33
A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	34
A.2 AUTODICHIARAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI RILEVANTI	35
A.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
A.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	36
A.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	37
A.6 DGUE	38
B. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	41
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	42
18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE	43
18.2 VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	46
20. STIPULA DEL CONTRATTO	47
21. CODICE DI COMPORTAMENTO	49
22. ACCESSO AGLI ATTI	49
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

PREMESSA

Con determina a contrarre n. 392 del 30/06/2025, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «INPS» o «Istituto» o «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto i lavori di *“Lavori di risanamento strutturale antisfondellamento dei solai e delle controsoffittature presso la Filiale metropolitana di Milano e Agenzia Complessa di Milano Nord sita in via G. Silva n. 38 - Milano”* (a seguire anche «Lavori» o «Appalto»), conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante *«Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»*.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «**Codice**»), interamente gestita tramite sistema telematico, ai sensi degli articoli 19, 25, 29, nonché dell'art. 57 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei Lavori è lo stabile INPS in Milano - in via G. Silva n. 38, Codice NUTS ITC4C.

Codice Identificativo Gara (CIG): B7DAD6DB76

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): F42F25000080005

Codice Unico di Intervento (C.U.I.): L80078750587202400072

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ufficiale	INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Indirizzo	Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - ROMA
e-mail	dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it
Posta elettronica certificata (PEC)	dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Profilo del Committente	www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso
Codice AUSA	0000247876

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Antonio S. Parigino, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione - Direzione regionale Lombardia, Piazza Giuseppe Missori, n. 8/10, 20122 –Milano; e-mail: antoniosalvatore.parigino@inps.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, è il Dott. Roberto Paglialonga, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS – Direzione - Direzione regionale Lombardia, Piazza Giuseppe Missori, n. 8/10, 20122 – Milano; e-mail: roberto.paglialonga@inps.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

1. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "**Sistema**").
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, nonché del D.lgs. n. 36/2023 e della Determinazione di AGID n. 137/2023 recante "*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*".
3. L'INPS si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).
4. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
5. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
6. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
 - utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" (di seguito "Regole");
7. In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità

dello stesso.

8. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
10. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
11. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituisce parte integrante del presente Disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
12. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
13. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
14. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati (tra cui in particolare le *Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
15. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
16. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
17. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, al Sistema.
2. L'operatore economico, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
3. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- I. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
 - II. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.
4. Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
 5. Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.
 6. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTIONE DEL SISTEMA

1. Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate e idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").
2. Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi/si avvale del supporto tecnico del già menzionato Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:

- il Bando di gara;
- il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:
 - Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Amministrativa (Allegato 1);
 - Capitolato Speciale d'Appalto Parte II - Tecnica (Allegato 1 bis);
 - Schema di contratto (Allegato 2);
 - Schema di domanda di partecipazione (Allegato 3);
 - Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato 4);
 - Modello di attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 5);
 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato 6);
 - Schema di Atto designazione Responsabile Trattamento Dati Personali (Allegato 7);
 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (Allegato 8);
 - Elenco Istituti di credito (Allegato 9);
 - "Request.xml" del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 10);
 - Formato .pdf Request Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 10);
 - Atti tecnici, composti da:
 1. P.E. EE Elenco elaborati;
 2. P.E. RT Relazione Generale e di Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
 3. P.E. RS-ILL Relazione Specialistica Impianto di illuminazione;
 4. P.E. REV.PREZZI Determinazione dell'indice sintetico revisionale;
 5. P.E. EP Elenco Prezzi Unitari;
 6. P.E. AP Analisi Prezzi;
 7. P.E. CME Computo Metrico Estimativo;
 8. P.E. IMO Stima Incidenza Manodopera;
 9. P.E. EP-AP_CS Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi Costi della Sicurezza;
 10. P.E. SCS Stima Costi della Sicurezza;
 11. P.E. QE Quadro Economico;
 12. P.E. PMO Piano di Manutenzione dell'Opera
 13. P.E. SIC.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 14. P.E. SIC.02 Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegato: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI;
 15. P.E. SIC.03 Cronoprogramma;
 16. P.E. SIC.04 Fascicolo dell'opera;
 17. P.E. SIC.05_TAV LAYOUT DI CANTIERE PIANO TERRA FASI DI LAVORAZIONE PIANO PRIMO E SECONDO;
 18. P.E. SIC.06_TAV LAYOUT DI CANTIERE PIANO TERRA PRESCRIZIONI E SEGNALETICA DI CANTIERE;
 19. P.E. SIC.07_TAV LAYOUT DI CANTIERE E FASI DI LAVORAZIONE PIANO PRIMO;

20. P.E. SIC.08_TAV LAYOUT DI CANTIERE E FASI DI LAVORAZIONE PIANO SECONDO;
21. P.E.TAV.00 INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
22. P.E.TAV.01 STATO ANTE OPERAM PLANIMETRIA PIANO PRIMO;
23. P.E.TAV.02 STATO ANTE OPERAM PLANIMETRIA PIANO SECONDO;
24. P.E.TAV.03 STATO ANTE OPERAM PIANO PRIMO: CONTROSOFFITTI;
25. P.E.TAV.04 STATO ANTE OPERAM PIANO SECONDO: CONTROSOFFITTI;
26. P.E.TAV.05 STATO POST OPERAM PIANO PRIMO: SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO;
27. P.E.TAV.06 STATO POST OPERAM PIANO SECONDO: SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO;
28. P.E.TAV.07 STATO POST OPERAM PIANO PRIMO: CONTROSOFFITTI;
29. P.E.TAV.08 STATO POST OPERAM PIANO SECONDO: CONTROSOFFITTI;
30. P.E.TAV.09 STATO ANTE OPERAM PIANO PRIMO: ILLUMINAZIONE E GRIGLIE DI RIPRESA;
31. P.E.TAV.10 STATO ANTE OPERAM PIANO SECONDO: ILLUMINAZIONE E GRIGLIE DI RIPRESA;
32. P.E.TAV.11 STATO POST OPERAM PIANO PRIMO: ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA;
33. P.E.TAV.12 STATO POST OPERAM PIANO SECONDO: ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA;
34. P.E.TAV.13 STATO POST OPERAM PIANO PRIMO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE;
35. P.E.TAV.14 STATO POST OPERAM PIANO SECONDO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE;
36. P.E.TAV.15 STATO POST OPERAM PIANO PRIMO: GRIGLIE DI RIPRESA;
37. P.E.TAV.16 STATO POST OPERAM PIANO SECONDO: GRIGLIE DI RIPRESA;
38. P.E.TAV.17 SCHEDE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI TECNICI SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO E CONTROSOFFITTATURE;
39. P.E.TAV.18 SCHEDE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI TECNICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

2. Il Capitolato Speciale D'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*».
3. La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul sito Internet <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare e individuando la gara mediante codice CIG, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. Su tale sito Internet è anche disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e quella non firmata digitalmente, prevarrà la prima. La documentazione di gara è, altresì, disponibile all'interno del Sistema. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it
4. La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio profilo nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" i provvedimenti afferenti alla presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam*.

5. La *"Request.xml"* del Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 10) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro *"Response.xml"* del Documento di Gara Unico Europeo (a seguire anche **"DGUE"**).

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 12/09/2025**, in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono comunicate a tutti gli offerenti, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono pubblicate in forma anonima sul Sistema. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Istituto dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
5. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sono, altresì, pubblicate sul profilo del committente: <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare ed individuando la procedura mediante codice CIG.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita *"Area comunicazioni"*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
3. In caso di malfunzionamento del Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del D.lgs. n.82/05.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5. Nel caso di indisponibilità del Sistema e, comunque, in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l'Istituto invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
7. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare ed individuando la gara mediante codice CIG.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'Appalto è costituito da un unico lotto, in quanto l'oggetto dell'appalto concerne lavori caratterizzati da un elevato grado di omogeneità tecnica e funzionale, essendo finalizzati alla messa in sicurezza dei solai del primo e secondo piano della sede INPS di Milano – via G. Silva 38, attraverso un sistema antisfondellamento mediante applicazione, in aderenza all'intradosso dei solai, di rete in fibra di vetro, con sostituzione, inoltre, dei controsoffitti, degli apparecchi illuminanti e dei diffusori/griglie di ripresa dell'aria climatizzata, in considerazione della vetustà e per aumentarne il livello prestazionale e di sicurezza anche a causa dell'inefficienza/carenza del sistema attuale di pendinaggio. La natura unitaria e specifica degli interventi tecnici, legati prevalentemente alla categoria OG1, richiede una gestione unitaria e coordinata per garantire efficacia operativa, uniformità qualitativa e tempi certi di esecuzione. Tale impostazione consente inoltre di massimizzare l'efficienza organizzativa e operativa della prestazione contrattuale. L'importo dell'appalto è tale, in ogni caso, da garantire comunque la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI), assicurando così condizioni adeguate di concorrenza e trasparenza nella procedura di affidamento.
2. In particolare, i Lavori riguardano:

Tabella 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Prevalente o scorporabile	Codice ATECO	CPV	Avvalimento	Subappaltabile %
Edifici civili ed industriali	OG1	III	si	718.972,86	72,24%	Prevalente	41.00.00	45262522-6	si	49,99

Impianti interni elettrici	OS30	II	si	276.325,44	27,76%	Scorporabile	43.21.01	45300000-0	si	100
A) Importo a base di gara							985.885,21 €			
B) Oneri per la sicurezza da PSC							9.413,09 €			
A) + B) Importo complessivo							995.298,30 €			

- Il progetto è stato validato in data 12/05/2025, con nota prot. INPS.4980. 12/05/2025.0017683.
- Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto in relazione agli adempimenti prescritti dal DM 37/2008.
- L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 237.390,49, come calcolati nell'Allegato tecnico "08. P.E. IMO Stima Incidenza Manodopera" e riferiti alle seguenti lavorazioni:

Tabella 1.1

CATEGORIA D'OPERA		IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA DA PSC	COSTI MANODOPERA	TOTALE
OG1	Edifici civili ed industriali	496.701,02	6.799,73	215.472,11	718.972,86
OS30	Impianti interni elettrici	251.793,70	2.613,36	21.918,38	276.325,44
TOTALE		748.494,72	9.413,09	237.390,49	995.298,30

- I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, ultimo periodo, del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- Il contratto collettivo applicato è "**CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**", in quanto richiamato dalle "Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" pubblicate con D.D. n. 5 del 29/01/2025.
- L'importo complessivo è pari a € 995.298,30 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di opzioni e modifiche contrattuali di cui al successivo sub-paragrafo 4.2. Esso comprende l'importo a base di gara che è pari ad € 985.885,21 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché gli oneri della sicurezza da PSC/DUVRI, non soggetti a ribasso.
- Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risultanti dall'Allegato tecnico 10. P.E. SCS Stima Costi della Sicurezza, sono pari a € 9.413,09, oltre IVA. L'incidenza dei menzionati oneri della sicurezza sulle singole lavorazioni è indicata nella **Tabella 1.1**.
- È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

10. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per opere impiantistiche e edili riportati negli Allegati tecnici: P.E. EP Elenco Prezzi Unitari, P.E. AP Analisi Prezzi, P.E. CME Computo Metrico Estimativo, P.E. IMO Stima Incidenza Manodopera, P.E. EP-CS Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi Costi della Sicurezza, P.E. SCS Stima Costi della Sicurezza, rilevazione anno 2024 pubblicati in " *Aggiornamento annuale 2024 del Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36*", concertato con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna nel corso della seduta del 21 febbraio 2024 del Tavolo Tecnico Prezzario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato I.14 del Codice, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XII/1979 del 04/03/2024, in relazione alla stima dei fabbisogni che l'Appalto oggetto di affidamento è volto a soddisfare.
11. L'Appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
12. L'Appalto, complessivamente inteso, viene remunerato **a CORPO**.
13. I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei Lavori dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale D'Appalto, indicando il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE**, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge.
14. All'Aggiudicatario verrà corrisposta, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA

1. I Lavori oggetto del presente Affidamento avranno durata di 360 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'Appalto è pari a € 1.194.357,96 al netto dell'IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito rappresentato:

Importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa)	Quinto d'obbligo (IVA esclusa)	Valore globale stimato (IVA esclusa)
995.298,30 €	199.059,66 €	1.194.357,96 €

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato II.2-*bis* al Codice, Sezione II, si rinvia all'Allegato tecnico n. "P.E. REV.PREZZI Determinazione dell'indice sintetico revisionale" al presente Disciplinare.
3. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo punto, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.
4. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato I.1 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
5. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, terzo periodo, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
6. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici

siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
8. Ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.
10. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.
11. Ai sensi del comma 7, ultimo periodo dell'art. 67 del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

12. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
13. L'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 19.
3. Nel modello Allegato "*Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti*", gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
4. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
5. Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'apposito Allegato "*Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti*" la causa ostativa e, alternativamente, o descrive le misure adottate, ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, oppure motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
6. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi

compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

7. Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero devono aver presentato la domanda di iscrizione al predetto Elenco (in entrambi i casi dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o domanda di iscrizione e la Prefettura competente).
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
10. Ai sensi del combinato disposto del comma 2 e del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, in forma singola o associata, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.
11. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, nei 6 mesi precedenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta della presente procedura, siano stati sanzionati dall'Ispettorato del Lavoro per aver operato nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 in mancanza della patente a crediti o del documento equivalente, secondo quanto disposto dall'art. 29, commi 19 e 20, del DL n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 e 7.2. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
2. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante l'apposito Modello (Allegato 4 Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti).
3. La verifica del possesso dei requisiti richiesti avviene tramite l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 19.

4. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
5. In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE o non già in possesso della stazione appaltante e che non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, sono inseriti nel fascicolo medesimo dagli operatori economici. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati e la relativa verifica sono svolte con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Costituisce requisito di idoneità professionale:

- a) **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali** per attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione di cui alla lettera a) è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale sono rappresentati da:

- a) **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata dall'ANAC, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, come risultanti dalla Tabella 1, recante "Categorie d'opera", di cui al precedente articolo 3, punto 2.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento

a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per la comprova del requisito, la SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice.

- b) Ad esclusione delle classifiche I e II, ai sensi dell'art. 4, dell'Allegato II.12 al Codice, le imprese devono possedere la **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Per la comprova del requisito, la certificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto stabilito dall'art. 68 del Codice.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che riveste il ruolo di capofila è da assimilarsi alla mandataria.
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario debbono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95.
4. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1 lett. a), deve essere posseduto, con riferimento al rispettivo ambito di operatività da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito relativo al possesso della SOA di cui al sub-paragrafo 7.2, punto 1, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
7. Il requisito di cui al sub-paragrafo 7.2, punto 1, lett. b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
8. Secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 12, del Codice e dall'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 68 del Codice, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
11. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dall'art. 67 del Codice.

2. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del Codice.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del Codice, i consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice medesimo, possono partecipare alla procedura, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata interessata da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
6. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), qualora:
 - a. il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - b. il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice, il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
9. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, in caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

10. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

8. AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, singolo o associato di cui all'articolo 65 del Codice, può ricorrere all'avvalimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 del Codice per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7. Con il contratto di avvalimento una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse tecniche, strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.
3. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
4. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
5. Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
7. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, con apposizione della marca temporale, e che deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b. la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c. il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d. la precisazione che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;

8. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni dell'ausiliaria:
- I. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del Codice, oggetto di avvalimento;
 - II. di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
9. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 104, l'operatore economico allega, inoltre, la certificazione rilasciata dalla SOA.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
12. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13. Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, fermo restando gli obblighi di segnalazione all'ANAC in virtù di quanto previsto dall'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine di 10 (dieci) giorni per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
14. Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
15. Ai sensi dell'art. 104, comma 9 ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante trasmette all'A.N.AC. tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, il subappalto è vietato.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. La Stazione Appaltante ritiene che le tutte lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili nei limiti indicati al paragrafo 3, non possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo e coordinamento delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, oltre che di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conto del fatto che i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti in una sede dell'Inps nella quale si svolgono le attività istituzionali dell'ente, mediante l'attività lavorativa dei dipendenti in presenza.
4. Ai sensi del quinto periodo, del comma 2, dell'art. 119 del Codice, nel modello Allegato "*Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti*" il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle lavorazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
5. Ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-*bis* al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
7. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte delle opere o dei lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del Codice.
8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.
9. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.

10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Considerata la natura e l'oggetto dell'appalto, consistenti in lavori di manutenzione straordinaria, tenuto conto dell'assenza di un operatore uscente, per la presente procedura non è prevista la presentazione di un "*Progetto di assorbimento*".
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - all'occupazione giovanile una quota pari almeno al 30%;
 - all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30%.

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

4. Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
5. Ai sensi del comma 3, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, i medesimi operatori di cui al punto precedente sono, altresì, tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. Ai sensi del comma 6, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Appalto si richiama la necessità del possesso della patente a crediti di cui al medesimo art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 o di documento equivalente in caso risiedano in uno Stato Estero, secondo quanto disposto dall'art. 29, commi 19 e 20, del D.L. n. 19/2024, per gli operatori economici, se del caso, e per gli eventuali subappaltatori e subaffidatari aventi una categoria di qualificazione SOA con classifica inferiore alla III. In sede di offerta l'operatore economico accetta tale condizione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione di esecuzione, la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per la partecipazione alla presente procedura di gara non dovrà essere prodotta la **garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del Codice, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

12. SOPRALLUOGO

1. Ciascun concorrente ha l'obbligo di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato di luoghi.
2. Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli immobili, delle specificità delle lavorazioni da eseguire, nonché della circostanza, già evidenziata, del contemporaneo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. La mancata effettuazione del sopralluogo **è causa di esclusione** dalla procedura di gara.
3. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.
4. Il sopralluogo può essere effettuato ogni martedì, mercoledì e giovedì a partire dal 13/08/2025 e sino al 09/09/2025.
5. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 18.00 del sesto giorno antecedente la data scelta per il sopralluogo, tramite la Piattaforma, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
6. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.
7. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico (in possesso del documento d'identità e munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da soggetto diverso, rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
8. A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo viene rilasciato dall'Istituto un apposito attestato indicante il nominativo dell'operatore economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.
9. Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
11. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
12. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per un importo pari a € 165,00 (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il FVOE, prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.
6. L'Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 18.00 del giorno 23/09/2025**, a pena di inammissibilità. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
8. Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.

10. Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'"Area comunicazioni" del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
11. I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
12. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente Disciplinare e nelle *"Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione"*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.
2. L' "OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica.
3. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
4. Si precisa, inoltre, che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
6. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
7. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.
8. Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta economica).
9. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'OFFERTA, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

10. La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
11. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA [N.B.: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta].
12. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.
13. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "*invio*" della medesima.
14. All'invio dell'OFFERTA il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
15. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
16. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., anche in qualità di Gestore del Sistema, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
17. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
18. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine *internet* relative alla procedura di presentazione dell'OFFERTA.
19. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.
20. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

21. L'OFFERTA vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
22. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle OFFERTE le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'OFFERTA sino alla data indicata.
23. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
24. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione.
25. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.
26. Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato, nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta. La data di svolgimento della seduta, per l'Offerta economica, è indicata nel presente Disciplinare. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
27. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare, per la presentazione della stessa.
28. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.
29. Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
30. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione

della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata produzione della copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. è sanabile. È consentito l'adempimento tardivo fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione all'offerta della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

4. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci giorni), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
7. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
[Eventuale] Procure	Amministrativa
Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione in caso di avvalimento	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa
Attestato di avvenuto sopralluogo	Amministrativa

2. L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

3. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
4. I documenti contenuti nella busta amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta economica.

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello "*Schema di domanda di partecipazione*" (Allegato 3 al presente Disciplinare).
2. Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara.
3. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
4. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali (consorziati) consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
5. La domanda è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
6. La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00**, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, con espressa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).
8. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
9. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
10. In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
11. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi dalla mandataria/capofila/ capogruppo;
 - nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, dal consorzio medesimo;
 - nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

A.2 AUTODICHIARAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI RILEVANTI

1. Ciascun operatore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il documento deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare la propria autodichiarazione;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi di cooperative e consorzi artigiani, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), anche dalle consorziate per cui quest'ultima concorre;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.
3. In caso di ricorso all'avvalimento, l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti), fatta eccezione per le sezioni B e C, e, limitatamente alla Sezione F "Ulteriori informazioni rilevanti", quelle relative ai punti 3, 13, 18, 23, 36, 37, 38 e 40.

A.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
 - l'Allegato 4 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti), firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al precedente sub-paragrafo A.2, punto 3, del presente Disciplinare;
 - Dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, resa preferibilmente nell'ambito del modello dell'Allegato 6 (Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno);
 - Contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria.

A.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Il concorrente allega:
 - a. copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - b. copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo ed eventuali correlate dichiarazioni a comprova;
 - c. dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo;
 - d. copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
 - e. copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile e relativa documentazione complementare (per le imprese tenute alla redazione).

A.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

▪ **in caso di RTI costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei Lavori, ovvero della percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle;

▪ **in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

A.6 DGUE

Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE, nelle seguenti modalità:

1. accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2. seleziona la compilazione come operatore economico;
3. esegue l'upload del file "*Request.xml*";
4. inserisce i dati richiesti;
5. genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo A.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente **rende tutte le informazioni richieste** mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione, di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico, sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine, nella apposita sezione del DGUE, dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Da non compilare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

B. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

1. Con riferimento a riferimento alla presente procedura, il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Economica	
Documento	Busta
Offerta Economica (generata da Sistema)	Economica
<i>[Eventuale, in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato nel presente Disciplinare]</i> Dichiarazione di equivalenza delle tutele	Economica
<i>[Eventuale, in relazione alla specificità dell'affidamento]</i> Documentazione ulteriore	Economica

2. L' Offerta economica è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- una "Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità indicate al successivo punto 3. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente;
- *[eventuale, nel caso in cui il concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3]* dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

3. L' Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a. il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** sull'importo a base di gara di cui alla Tabella 1 del paragrafo 3, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non ribassabili.
Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;
- b. la stima **degli oneri aziendali**, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c. la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. In tal caso, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni. La mancata anticipazione di motivazioni

e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

4. Il concorrente può allegare, in sede di presentazione di Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
5. Il concorrente allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, nel caso in cui ne adotti uno diverso da quello indicato al paragrafo 3.
6. L'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.A, punto 1.
7. Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
8. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.
2. Il minor prezzo è determinato dal maggior **RIBASSO UNICO PERCENTUALE**, come stabilito nel paragrafo 16.B, punto 3, lettera a), del presente Disciplinare.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. La procedura di aggiudicazione sarà avviata in prima seduta pubblica il giorno **26/09/2025**, alle **ore 10.00** e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.
2. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
3. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema, ovvero a mezzo PEC/SERC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
4. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate nel presente Disciplinare), al fine di consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere alla cosiddetta **"inversione procedimentale"**. La stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

6. Con l'inversione procedimentale la Stazione Appaltante procede prima all'esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.
7. A seguito della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09/06/2025, n. 6, le operazioni di apertura e analisi delle offerte economiche saranno precedute dalla verifica della presenza nel FVOE degli operatori economici che hanno presentato offerta della ricevuta di pagamento del contributo ANAC. Qualora il pagamento non risulti dal Sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Solo all'esito della verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio si procederà con l'apertura della busta economica secondo la sequenza delle operazioni indicate nei paragrafi successivi del presente Disciplinare.

18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato offerta nei termini previsti dal Bando di gara. La valutazione delle offerte potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
2. Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
 - a) le eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara;
 - b) i ribassi offerti.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del Codice, ove **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque**, il Seggio di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ad uno dei metodi di cui all'allegato II.2 al Codice, individuato mediante sorteggio nell'ambito dei metodi A e B di cui al medesimo allegato. Laddove venga riscontrata la presenza di offerte che superano la soglia di anomalia, il RUP procede all'esclusione automatica di tutte le suddette offerte. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.
4. In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP procede:
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 del RD n. 827/1924, a richiedere ai concorrenti interessati di operare un rilancio sulle voci di Offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante;
 - qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di Offerta economica, le offerte non anomale dovessero risultare identiche si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.
5. Ultimate le suddette operazioni e stabilita così la graduatoria definitiva delle offerte, il Seggio di gara procede a verificare la congruità della migliore offerta risultante dopo l'eventuale fase di rilancio (o di sorteggio, ove ricorra tale ipotesi), qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'offerta definitiva presenti un ribasso percentuale superiore di oltre il 5% rispetto alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimaste in graduatoria, ricalcolata tenendo conto degli eventuali

ribassi derivanti dalla fase di rilancio;

- l'offerta indichi costi della manodopera inferiori rispetto ai valori indicati al paragrafo 3, tabelle ai punti 5 e 13 del presente Disciplinare.

6. Qualora ricorra anche una sola delle predette condizioni, il Seggio di gara chiuderà la seduta e procederà alla verifica di congruità secondo quanto indicato al successivo sub-paragrafo 18.2 del presente Disciplinare.
7. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice, resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare, secondo quanto disposto dal successivo sub-paragrafo 18.2, la verifica di congruità di ogni altra offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.
8. Nel caso in cui **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, il Seggio di gara redige la graduatoria. In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP procede:
 - ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924, a richiedere ai concorrenti interessati di operare un rilancio sulle voci di Offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante;
 - qualora, anche a seguito del rilancio, le offerte dovessero risultare identiche, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, secondo modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza di *ex aequo*, oppure all'esito delle operazioni di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà alla verifica di congruità dell'offerta risultante prima in graduatoria, tenendo eventualmente conto del ribasso percentuale offerto a seguito della fase di rilancio (o di sorteggio, ove ricorra tale ipotesi).

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'offerta presenti un ribasso percentuale superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte in graduatoria (calcolata sull'offerta definitiva risultante dopo l'eventuale rilancio);
- l'offerta indichi costi della manodopera inferiori rispetto ai valori minimi obbligatori indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare;

il Seggio di gara chiude la seduta e procede secondo quanto indicato al successivo sub-paragrafo 18.2 del presente Disciplinare.

9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice - l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura per:
 - a. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
 - b. presentazione di offerte inammissibili, in quanto non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini indicati nel presente Disciplinare, anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria ovvero il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
 - c. presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, rende visibile la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che abbia presentato la miglior offerta e chiude le operazioni di gara.

18.2 VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa (nei casi indicati al punto 5, al punto 7 ed al punto 8 del paragrafo 18.1), il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, dell'offerta prima classificata, ai sensi dell'art. 110 del Codice.
2. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti della successiva offerta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 12, del Codice.
3. Il RUP:
 - richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
 - esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro;
 - esclude le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e le comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Individuata la migliore offerta non anomala, con le modalità riportate nei paragrafi 18.1 e 18.2, il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, formalizza la graduatoria e la rende visibile unitamente alle eventuali esclusioni, quindi, procede all'apertura della documentazione amministrativa relativa al concorrente che ha presentato la migliore offerta, al fine di verificarne la completezza e la conformità alla *lex specialis*.
2. Successivamente, il Seggio di Gara procede, in seduta riservata, all'analisi della documentazione amministrativa dell'operatore risultato primo in graduatoria, verificando la completezza e la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e procedendo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario.
3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, eventualmente anche a seguito di soccorso istruttorio, il RUP provvede a disporre l'esclusione e a comunicarla tempestivamente alla Stazione Appaltante, per i successivi adempimenti.
4. Dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12 del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria, fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
5. All'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara, in seduta pubblica, redige

la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione.

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la miglior offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
4. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10.
5. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, rispetto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.
6. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.
7. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
8. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione

dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

9. La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 45 giorni dall'aggiudicazione.
10. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'A.N.AC. Dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12 del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
11. Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.
12. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
13. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
14. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
15. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.
16. Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione delle prestazioni alle quali sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DL n. 76/20, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), numero 2), del DL n. 77/2021 e come confermato, per tutti i contratti cui si applica il D.lgs. 36/2023, dall'art. 224, comma 2,

lett. c), del Codice, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

4. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 non si applicano.
5. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lett. b) del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure previste dall'art. 53, comma 4, del Codice e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Ai sensi del comma 4- bis dell'art. 53 del Codice alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.
9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
10. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
11. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
12. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Lavori. In tal caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.
15. Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, è riconosciuto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente. Il premio di accelerazione è quantificato nella

misura giornaliera di 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per lavori, nella misura massima dello 0,50% per cento dell'importo contrattuale medesimo.

16. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

17. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

18. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

19. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

20. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

21. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

2. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'Area Comunicazioni del Sistema e notificata agli interessati mediante specifica comunicazione.
3. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'Area Comunicazioni del Sistema e notificata agli interessati mediante specifica comunicazione.
4. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante l'Area Comunicazioni del Sistema e notificata agli interessati mediante specifica comunicazione.
5. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
6. In caso di ricorso all'inversione procedimentale, gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.
7. Ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Milano, restando, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/it/it/privacy.html>.

Il Direttore centrale vicario

Bernardo Ristuccia